



All. delib. c.c. n° 279/97

CITTA' DI PESCARA

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza ed incompatibilità

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza sono eletti dal Consiglio Comunale secondo quanto sancito dall'art. 16 commi 1, 2, 3 e 4 dello Statuto.
2. Le candidature alla Presidenza del Consiglio vanno formulate per iscritto e comunicate al Consigliere Anziano entro 48 ore dall'orario di convocazione della seduta con all'ordine del giorno l'elezione. Il Consigliere Anziano, prima di dare inizio alle operazioni di voto, dà lettura all'Assemblea delle candidature pervenute. Eventuali rinunce o non accettazioni delle candidature devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Consigliere Anziano all'esito della suddetta lettura. Questi fornisce, quindi, all'Assemblea lettura delle comunicazioni di rinuncia o fornisce, quindi, all'Assemblea lettura delle comunicazioni di rinuncia o fornisce, quindi, all'Assemblea lettura delle comunicazioni di rinuncia o non accettazione pervenute e procede a dichiarare aperte le operazioni di voto, che si svolgono secondo quanto stabilito dallo Statuto.
3. Nell'elezione del Presidente, dopo la prima votazione infruttuosa, ogni tre votazioni infruttuose è ammessa la presentazione di nuove candidature e la comunicazione di eventuali rinunce o non accettazioni, di cui il Consigliere Anziano darà lettura all'Assemblea.
4. Le candidature a ciascuna delle due Vice Presidenze vanno formulate per iscritto e comunicate al Consigliere Anziano subito dopo la discussione e la votazione del programma generale di governo del Sindaco. I Consiglieri di maggioranza non possono presentare candidature alla Vice Presidenza espressione della minoranza e i Consiglieri di minoranza non possono presentare candidature alla Vice Presidenza espressione della maggioranza. L'appartenenza alla maggioranza o minoranza consiliare viene determinata ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello Statuto Comunale.
5. I Consiglieri eletti nella lista o nelle liste che hanno concorso alla elezione del Sindaco e che si siano astenuti nella votazione sul programma di governo ai fini di quanto previsto dal comma precedente sono considerati appartenenti alla maggioranza consiliare.
6. I consiglieri eletti nella lista o nelle liste che non hanno concorso alla elezione del Sindaco e che si siano astenuti nella votazione sul programma di governo ai fini di quanto previsto dal comma 4 sono considerati appartenenti alla minoranza consiliare.



CITTA' DI PESCARA

7. I consiglieri eletti nella lista o nelle liste che hanno concorso alla elezione del Sindaco e che non abbiano partecipato alla votazione del programma di governo sono eleggibili alla Vice Presidenza di maggioranza e possono proporre candidature alla relativa carica. Nel caso in cui abbiano all'uopo presentato la propria candidatura o abbiano accettato la loro candidatura presentata da consiglieri di minoranza, sono eleggibili alla carica di Vice Presidente di minoranza, previa espressa dichiarazione di adesione alla stessa. A seguito di tale dichiarazione i suddetti consiglieri partecipano al voto per il Vice Presidente di minoranza, e non a quello per il Vice Presidente di maggioranza, alla quale carica non sono più eleggibili.

8. I consiglieri eletti nella lista o nelle liste che non hanno concorso alla elezione del Sindaco e che non abbiano partecipato alla votazione del programma di governo sono eleggibili alla Vice Presidenza di minoranza e possono proporre candidature alla relativa carica. Nel caso in cui abbiano all'uopo presentato la propria candidatura o abbiano accettato la loro candidatura presentata da consiglieri di maggioranza, sono eleggibili alla carica di Vice Presidente di maggioranza, previa espressa dichiarazione di adesione alla stessa. A seguito di tale dichiarazione, i suddetti consiglieri partecipano al voto per il Vice Presidente di maggioranza, e non a quello per il Vice Presidente di minoranza, alla quale carica non sono più eleggibili.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale, dichiarata chiusa la fase di presentazione delle candidature, prima di dare inizio alle operazioni di voto, dà lettura all'Assemblea delle candidature pervenute. Eventuali rinunce o non accettazioni delle candidature devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente all'esito della suddetta lettura. Questi fornisce, quindi, all'Assemblea lettura delle rinunce e delle non accettazioni pervenute e procede a dichiarare aperte le operazioni di voto che si svolgono secondo quanto stabilito dallo Statuto.

10. In caso di votazione infruttuosa per l'elezione di uno o di entrambi i Vice Presidenti la stessa verrà ripetuta a distanza di non oltre 48 ore, con possibilità di presentare nuove candidature e comunicare eventuali rinunce o non accettazioni.

11. Nei casi in cui, per i motivi di cui all'articolo seguente, si procede ad elezione dei Vice Presidenti successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale, il mutamento di posizione nei confronti dello stesso programma, se non già verificatosi nel corso del turno amministrativo, deve essere formalmente comunicato entro 24 ore dall'orario di convocazione della seduta del Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione.

12. I voti espressi in favore di non candidati non sono validi.

13. Il Sindaco è ineleggibile alla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza. La suddetta carica è incompatibile con quelle di Sindaco, di Presidente e Vice Presidente di Commissione Consiliare.



CITTA' DI PESCARA

Art. 2

Cessazione, decadenza, revoca e surroga.

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza cessano dalla carica prima della conclusione del turno amministrativo in caso di dimissioni, impedimento permanente e revoca.
2. La revoca del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza avviene secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 6 dello Statuto. La proposta, motivata da gravi violazioni dei doveri inerenti le rispettive cariche, deve essere avanzata, per il Presidente e per il Vice Presidente Vicario, da almeno 1/2 più 1 dei Consiglieri assegnati, e, per l'altro Vice Presidente, da 1/2 più 1 dei Consiglieri della maggioranza o della minoranza di cui era espressione al momento della sua elezione. La proposta viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile successivo.
3. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse devono essere comunicate per iscritto rispettivamente, al Consigliere Anziano dal Presidente ed al Presidente dai Vice Presidenti.
4. Il mutamento della sua posizione rispetto alla maggioranza o minoranza da cui era stato eletto implica la decadenza del Vice Presidente dalla carica, da adottarsi previa votazione a maggioranza dei votanti della maggioranza o della minoranza che lo aveva eletto.
5. Il Consiglio Comunale è convocato per la surroga dei componenti comunque cessati dalla carica entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione.

Art. 3

Presidenza.

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. La convocazione può essere delegata dal Presidente al Vice Presidente Vicario o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente.
2. Il Presidente convoca, altresì, l'Ufficio di Presidenza su richiesta conforme dei due Vice-Presidenti.

Art. 4

Compiti di collaborazione con il Presidente del Consiglio.

1. Ferme restando le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente del Consiglio Comunale l'Ufficio di Presidenza, sulla base anche di quanto previsto dallo Statuto:



CITTA' DI PESCARA

- a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale;
- b) organizza l'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Capigruppo e dei Presidenti delle Commissioni, all'uopo convocati;
- c) formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai Gruppi Consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni in relazione alle esigenze comuni ed alla consistenza numerica degli stessi, fermo restando quanto sancito dal regolamento del Consiglio Comunale;
- d) formula quesiti alla Commissione Consiliare competente in caso di controversie relative all'interpretazione dello Statuto ed assume i provvedimenti previsti dal regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sulle questioni di interpretazioni di quest'ultimo;
- e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio stesso, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, dallo Statuto e dall'art. 289 del T.U.L.C.P. 1915;
- f) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari.

Art. 5

Organizzazione delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

1. Oltre al Presidente che le presiede, presenziano alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo anche gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza.
2. Nel caso di mancato accordo tra i Capigruppo, l'Ufficio di Presidenza predispone, ai sensi dell'art. 16 comma 7 dello Statuto, il calendario delle sedute del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune.
4. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.



CITTA' DI PESCARA

5. Nel caso in cui sia controversa o dubbia la competenza, il Presidente del Consiglio d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso.

Art. 6

Piano dei lavori del Consiglio Comunale.

1. Ferme restando le competenze e le prerogative del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e dei Consiglieri, dettate da norme legislative, statutarie e regolamentari, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Sindaco ed i Capigruppo, organizza l'attività del Consiglio Comunale e può decidere di dedicare singole sedute alla trattazione di argomenti di interesse generale o di ordini del giorno, mozioni e interrogazioni.

Art. 7

Compiti dell'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza svolge funzioni di organo di garanzia a tutela dei diritti dei Consiglieri riconosciuti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, l'Ufficio di Presidenza ha il potere di:

- a) organizzare i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;**
- b) esprimere parere preventivo in ordine alle iniziative di partecipazione a convegni, congressi, viaggi di studio che prevedano la partecipazione di consiglieri comunali il cui onere ricada sull'Amministrazione;**
- c) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicurare agli stessi la collaborazione degli Uffici Comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;**
- d) invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi.**



CITTA' DI PESCARA

Art. 8

Proposte di modifica al regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

1. L'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio le modifiche e le integrazioni al regolamento del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e dei Consigli, esamina e valuta le proposte di modifica del regolamento stesso presentate da Consiglieri prima del loro invio alla Commissione Consiliare competente e della presentazione in Consiglio.

2. Le proposte di modifica o integrazione del regolamento - siano esse di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza o di Consiglieri - vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro il termine massimo di trenta giorni dalla loro presentazione, con allegate la relazione dell'Ufficio di Presidenza e le eventuali osservazioni della Commissione Consiliare competente.

3. L'Ufficio di Presidenza, in caso di proposte di iniziative consiliari alternative, di modifica o di integrazione del regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, può, sentiti i proponenti disporre la redazione di un testo unificato.

In caso di opposizione da parte dei sottoscrittori, le proposte - su relazione dell'Ufficio di Presidenza - devono essere messe in discussione presso la Commissione Consiliare competente e in Consiglio Comunale, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 9

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Di ogni seduta viene stilato in forma sintetica un verbale, di norma redatto da un dipendente dell'Ufficio di Segreteria ed approvato dall'Ufficio di Presidenza nella prima seduta successiva.

Art. 10

Prerogative e modalità di funzionamento

1. All'Ufficio di Presidenza sono riconosciuti gli spazi, gli strumenti ed il personale necessari per lo svolgimento delle funzioni d'istituto.

2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce - di norma - una volta ogni quindici giorni in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio Comunale.



CITTA' DI PESCARA

3. Riunioni straordinarie possono essere disposte dal Presidente del Consiglio Comunale ogni volta che lo ritenga opportuno, sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un componente l'Ufficio di Presidenza o del Sindaco, fermo restando quanto sancito dall'art. 3 comma 2.
4. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa - con funzioni consultive - il dirigente dell'Ufficio di Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale. Su richiesta del Presidente, partecipa, con funzioni consultive, anche il Segretario Generale o suo delegato.
5. L'Ufficio di Presidenza deve essere convocato entro quarantotto ore, ove tale richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 3.
6. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 11

Ruolo di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza.

1. All'Ufficio di Presidenza deve essere comunicato il calendario delle manifestazioni che si svolgono nella città organizzate dall'Amministrazione Comunale o alle quali la stessa è interessata.
2. Al Presidente del Consiglio o a chi temporaneamente ne fa le veci, è demandato il compito di rappresentare il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni. In tali occasioni il distintivo della Presidenza è una fascia composta di due strisce orizzontali una bianca ed una azzurra con lo stemma della Città, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 12

Diritti dei componenti.

1. In relazione alle primarie funzioni attribuite dallo Statuto all'Ufficio di Presidenza, allo stesso si applica la normativa regolamentare propria delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 13

Norma finale.

1. Sono abrogate le norme del vigente regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti adottato con atti deliberativi n. 534 del 5.10.81, n. 6 del 19.2.82, n. 118 del 15.6.82 e n. 219 del 17.9.82, che siano in contrasto con il presente regolamento.